

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2002, 2002/59/CE⁽¹⁾ relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio o comunque non avendo comunicato alla Commissione, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi di tale direttiva;
- 2) condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine previsto per la trasposizione della direttiva è scaduto il 5 febbraio 2004.

⁽¹⁾ GU L 208 del 5 agosto 2002, pag. 10

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesverwaltungsgericht con sentenza 9 dicembre 2004 nel procedimento Emsland-Stärke GmbH contro Bezirksregierung Weser-Ems

(Causa C-94/05)

(2005/C 93/37)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con sentenza 9 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 22 febbraio 2005, nel procedimento Emsland-Stärke GmbH contro Bezirksregierung Weser-Ems, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1. a) Se si applichi l'art. 13, n. 4, in combinato disposto con l'art. 4, n. 5, del regolamento (CE) n. 97/95, nella versione di cui al regolamento di modifica (CE) n. 1125/96, se è stato stipulato un contratto definito come contratto di coltivazione e lo stesso è stato riconosciuto dall'autorità competente ai sensi dell'art. 4, nn. 2 e 3 del regolamento, anche se il contratto non è stato stipulato con una fecoleria, bensì con un operatore il quale a sua volta si procura le patate direttamente o indirettamente dai produttori.
- b) Se l'art. 13, n. 4, del regolamento (CE) n. 97/95, nella versione di cui al regolamento di modifica (CE) n. 1125/96, implichi che la fecoleria con l'accettazione della fornitura di patate abbia superato il suo sottocontingente.
2. a) Se la disciplina sulla sanzione di cui all'art. 13, n. 4, del regolamento (CE) n. 97/95, nella versione di cui al regolamento di modifica (CE) n. 1125/96, per quanto attiene alla sua delimitazione con l'art. 13, n. 3, del detto regolamento, sia sufficiente per soddisfare le esigenze di certezza del diritto comunitario.
- b) Se la sanzione prevista dall'art. 13, n. 4, del regolamento (CE) n. 97/95, nella versione di cui al regolamento di modifica (CE) n. 1125/96, sia necessaria, tenuto conto del suo ammontare, anche nei casi come quello di specie, per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE, EURATOM), n. 2988/95. Se essa sia adeguata nei casi come quello di specie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità.
3. Se l'irregolarità sanzionata dall'art. 13, n. 4, del regolamento (CE) n. 97/95, nella versione di cui al regolamento di modifica (CE) n. 1125/96, sia stata causata da negligenza ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95, anche quando l'autorità ha consentito i premi pur essendo pienamente al corrente della fattispecie.